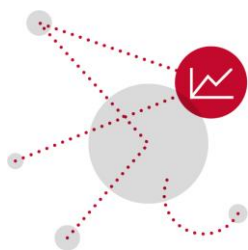


Focus Team Capital Markets

14 Aprile 2020

Covid-19: indicazioni per le assemblee degli azionisti contenute nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) alla luce della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020

Focus Team Capital Markets

**Focus Team leader
Debt Capital Markets**

Massimiliano Danusso
massimiliano.danusso@belex.com
Tel. +44-20-76536888

**Focus Team leader
Equity Capital Markets**

Vittoria Giustiniani
vittoria.giustiniani@belex.com
Tel. +39-02-771131

**Autori**

Elisabetta Bellini
elisabetta.bellini@belex.com

Federica Munno
federica.munno@belex.com

Riccardo Salerno
riccardo.salerno@belex.com

Isidoro Pietro Livia
IsidoroPietro.Livia@belex.com

1. Premessa

L'art. 106 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (il “Decreto Cura Italia” o “Decreto”) ha dettato importanti novità:

- (a) sia per qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria convocata – in prima convocazione – entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la successiva data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19);
- (b) sia con specifico riguardo all'assemblea annuale di bilancio, principalmente rimuovendo limiti normativi e statutari all'utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza all'assemblea (cfr. il successivo Paragrafo 2).

I successivi decreti intervenuti fino alla data odierna **non** hanno modificato le norme poste dal citato art. 106.

Nel frattempo, da una parte, molte società hanno convocato in assemblea i soggetti aventi diritto al voto esercitando la facoltà dal Decreto di consentire l'intervento in assemblea **esclusivamente** mediante **mezzi di telecomunicazione** e, in ogni caso, per il solo **tramite del rappresentante designato dalla società** ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), dall'altra parte, Consob, con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 avente a oggetto *COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate* (“**Comunicazione n. 3/2020**”) ha formulato prescrizioni e suggerito l'adozione di appropriati accorgimenti operativi con riguardo a:

- gli strumenti di partecipazione e voto a distanza (cfr. punto 4 della Comunicazione n. 3/2020);
- partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* TUF (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020);
- presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ex art. 126-*bis*, c. 1, terzo periodo, TUF (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020);
- conferimento di deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato dalla società ex art. 135-*undecies* TUF da parte di un rappresentante ex art. 135-*novies* TUF (cfr. punto 7 della Comunicazione n. 3/2020);

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

- diritto di porre domande prima dell'assemblea *ex art.* 127-ter TUF (cfr. punto 8 della Comunicazione n. 3/2020);
- disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto *ex artt.* 136 e ss. TUF e 135 e ss. Regolamento Emittenti (cfr. punto 9 della Comunicazione n. 3/2020);
- legittimazione all'intervento e al voto in assemblea *ex art.* 83-sexies TUF (cfr. punto 10 della Comunicazione n. 3/2020).

Di seguito sono esaminate le importanti novità introdotte dal Decreto Cura Italia anche alla luce della Comunicazione n. 3/2020 ⁽¹⁾.

La Comunicazione n. 3/2020 **non** contiene riferimenti all'assemblea di bilancio che **non** è pertanto oggetto di esame nel seguito. Si rammenta in ogni caso che con riguardo a tale assemblea, il Decreto Cura Italia prevede che le Società hanno la facoltà di convocarla entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale senza motivazione ⁽²⁾.

Per le indicazioni fornite dalla Consob in materia di informativa finanziaria si rimanda al Richiamo di attenzione Consob n. 6/20 del 9 aprile 2020.

2. Eliminazione dei limiti normativi e statutari all'utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza all'assemblea e accorgimenti operativi raccomandati da Consob

Il Decreto Cura Italia per quanto qui interessa si applica a **(i)** le società con azioni quotate; **(ii)** le società con azioni diffuse in maniera significativa tra il pubblico; **(iii)** le società negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione (congiuntamente le "Società").

Quanto alle **modalità di partecipazione e di voto** da parte dei **soggetti legittimati al voto**, tale Decreto stabilisce che gli avvisi di convocazione delle assemblee possono prevedere, **anche in deroga** alle eventuali disposizioni statutarie della Società interessata:

- a) l'**espressione del voto** in via **elettronica** o per **corrispondenza** (art. 106, c. 2); e/o
- b) l'**intervento** all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** (teleconferenza e/o videoconferenza); quest'ultima può essere scelta come **modalità partecipativa esclusiva** purché (come di consueto quando si utilizzano simili mezzi di telecomunicazione) consenta di identificare i soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni in conformità alla corrente normativa in materia (art. 106, c. 2); e/o
- c) il **conferimento** delle deleghe al **rappresentante designato** dalla Società - previsto dall'articolo 135-undecies TUF; quest'ultima può essere scelta come **modalità partecipativa esclusiva** (art. 106, c. 4). Al

⁽¹⁾ Si è altresì tenuto conto de: **(i)** la Massima n. 187 - *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* (art. 2370, comma 4, c.c.), approvata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano lo scorso 11 marzo 2020; **(ii)** la Massima n. 188 - *Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione* (art. 106, commi 2 e 4, d.l.18/2020), approvata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano lo scorso 24 marzo 2020.

⁽²⁾ Cioè anche ove non ricorrano le circostanze *ex art.* 2364, c. 2, c.c. vale a dire bilancio consolidato e/o particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società.

Modalità di partecipazione dei
soggetti legittimanti al voto

Inefficacia della delega o sub-delega conferita al rappresentante designato dalla Società senza istruzioni di voto

Impossibilità di presentare proposte individuali tramite il rappresentante designato

riguardo si noti che:

- (i) i rappresentanti *ex art. 135-novies* del TUF possono sub-delegare il rappresentante designato dalla Società anche in deroga al comma 4 dell'art. 135- *undecies*, vale a dire, stando alla Comunicazione n. 3/2020, senza la necessità di compilare e sottoscrivere i moduli di delega il cui contenuto è definito dal Regolamento Emittenti, ferma restando la necessità che per essere considerate efficaci tali sub-deleghe al rappresentante designato dalla Società siano conferite con istruzioni di voto sulle singole materie all'ordine del giorno su cui si intende votare (cfr. punto 7 della Comunicazione n. 3/2020);
- (ii) dal momento che il Decreto non ha apportato modifiche alle norme che disciplinano i poteri del rappresentante designato, come confermato nella Comunicazione n. 3/2020 non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare *ex art. 126-bis*, c. 1, TUF tramite tale rappresentante (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020).

Come anticipato, alla data della presente si sono fatti registrare molti avvisi di convocazione che prevedono cumulativamente le misure *sub* (b) e (c), vale a dire l'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, in ogni caso, per il solo tramite del rappresentante designato dalla società *ex art. 135-undecies* TUF ⁽³⁾. Ciò appare in linea con la Comunicazione n. 3/2020 che precisa che gli emittenti con azioni quotate “*dovrebbero assumere iniziative per avvalersi di **almeno di uno degli strumenti di partecipazione e voto a distanza contemplati dall'art. 106 del Decreto Cura Italia**, consentendo l'esercizio del diritto dei soci a votare nelle assemblee, considerate le limitazioni imposte da misure di tutela della salute pubblica*” (cfr. punto 2 della Comunicazione n. 3/2020). Al riguardo Consob ha raccomandato agli emittenti, nell'adottare tali strumenti, di porre particolare attenzione alle disposizioni che richiedono la **riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea sia** con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell'assemblea *ex art. 143-ter* del Regolamento Emittenti, **sia** con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato dalla società (cfr. punto 4 della Comunicazione n. 3/2020).

Legittimazione a intervenire in assemblea anche **in caso di ritardi** nella trasmissione delle comunicazioni da parte degli intermediari

Circa la partecipazione dei soggetti legittimanti al voto, infine, Consob ha precisato che a causa delle misure restrittive adottate dal Governo in relazione all'epidemia da COVID-19, gli intermediari potrebbero incontrare difficoltà e, quindi, avere ritardi nella trasmissione delle comunicazioni agli emittenti necessarie per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, richiamando l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 83-*sexies*, c. 4, TUF secondo la quale “... *Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute*

⁽³⁾ Cfr. Massima n. 188 del Consiglio Notarile di Milano ove si precisa “*In tali circostanze, hanno pertanto diritto di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario o il notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.*”

all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione" (cfr. punto 10 della Comunicazione n. 3/2020).

Modalità di partecipazione degli organi sociali e del personale di supporto

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità di partecipanti

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguarda (oltre che gli amministratori e i sindaci) anche il **Presidente** e – a seconda dei casi – il **segretario** o il **notaio** e in particolare ⁽⁴⁾:

- (a) non è necessario che costoro si trovino nel medesimo luogo;
- (b) è sufficiente che solo il segretario si trovi nel luogo di convocazione;
- (c) ove diverse dal segretario (come è verosimile accada nel caso delle Società), nel luogo di convocazione potranno essere presenti anche le persone incaricate dal Presidente per l'identificazione dei partecipanti e il supporto nelle operazioni di voto.

Merita rilevare che il Decreto Cura Italia **non ha modificato** le norme relative a:

- (a) **integrazione** dell'**ordine del giorno** dell'assemblea;
- (b) **presentazione** di **nuove proposte** di delibera;
- (c) **diritto** di **porre domande** prima dell'assemblea,

tutti profili con riferimento ai quali resta ferma la disciplina di cui al TUF e al Regolamento Emittenti.

Consob con la **Comunicazione n. 3/2020** ha quindi formulato le indicazioni operative sintetizzate di seguito. L'adozione di tali accorgimenti è **raccomandata** per il caso in cui le Società optino (come avvenuto in molti casi) per l'esercizio del voto esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza, ossia senza la partecipazione fisica dei soci in assemblea, **ma è ragionevole ritenere che abbiano valenza generale** nella situazione determinata dall'emergenza sanitaria in atto e sia quindi comunque opportuno farvi riferimento. Infatti, nell'ordinarietà la scelta di non partecipare fisicamente in assemblea è rimessa ai singoli soci che si avvalgono, ad esempio, delle deleghe di voto, mentre nel caso di specie **la partecipazione di ogni soggetto legittimato è preclusa** ove le Società si avvalgano delle norme adottate in via d'urgenza dal Decreto Cura Italia a tutela del diritto prioritario alla salute o comunque **estremamente limitata** ove non del tutto **impedita di fatto** dalle limitazioni alla circolazione poste dalle generali misure emergenziali.

Presidi per consentire un'informativa **espressione del voto** e la **formulazione di proposte**

Passando all'esame delle raccomandazioni in questione, al fine di consentire ai soggetti legittimati al voto di conferire in modo informato e consapevole deleghe corredate da apposite puntuali istruzioni di voto (senza le quali, come indicato sopra, tali deleghe sarebbero inefficaci, cfr. punto 7 della Comunicazione n. 3/2020) e posta l'impossibilità di presentare proposte individuali in sede assembleare tramite il rappresentante designato dalla Società (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020), Consob evidenzia che sussiste la necessità che:

⁽⁴⁾ Cfr. Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.

- (a) l'**ordine del giorno** sia formulato in modo **analitico** (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020);
- (b) le **relazioni** ex art. 125-ter TUF contengano, per quanto possibile, **tutte le proposte** dell'organo amministrativo su ciascuno dei punti all'ordine del giorno (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020);
- (c) siano adottati appropriati **accorgimenti operativi** anche con riguardo alle **proposte** relative a **scelte** che la legge o lo statuto **rimette all'assemblea** e che di norma per prassi applicativa vengono presentate direttamente in assemblea dai soci (solitamente di maggioranza) quali la definizione del numero degli amministratori o la durata del loro mandato (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020). In particolare, i soci che intendano presentare proprie proposte di delibera, dovranno avere cura di trasmetterle alla Società:
 - (i) **con congruo anticipo** rispetto alla data dell'assemblea (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020); ovvero
 - (ii) in conformità all'art. 126-bis TUF (*Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte in assemblea*) vale a dire **entro 10 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione ⁽⁵⁾ (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020); ovvero
 - (iii) al **momento della presentazione delle liste**, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali.
 - In tal caso, ove lo statuto rimetta tale scelta all'assemblea, **dovrà essere indicato** il candidato che si intende proporre alla carica di Presidente dell'organo amministrativo e il Presidente dell'organo di controllo nel caso la lista dovesse risultare la meno votata (cfr. punto 5 della Comunicazione n. 3/2020); ovvero ancora
 - (iv) con specifico riferimento alla presentazione di **proposte individuali** di delibera sulle materie all'ordine del giorno ex art. 126-bis, c. 1, TUF (posta l'impossibilità di presentarle in assemblea tramite il rappresentante designato dalla Società; cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020), **entro il termine eventualmente indicato dalla Società** nell'avviso di convocazione (cfr. punti 5 e 6 della Comunicazione n. 3/2020).
 - Tale termine dovrà essere individuato in modo tale da consentire ai soggetti legittimati l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020) ⁽⁶⁾.
 - Le proposte individuali di delibera così ricevute dovranno essere pubblicate sul sito *internet* della Società (cfr. punto 6 della Comunicazione n. 3/2020).

⁽⁵⁾ Tale termine è ridotto a 5 giorni nel caso di assemblee convocate ex artt. 125-ter, c. 3 e 104, c. 2, TUF.

⁽⁶⁾ Nella Comunicazione n. 3/2020 si segnala che alcune Società hanno indicato il termine di **15 giorni** antecedenti la data dell'assemblea.

Presidi per la formulazione di domande

Quanto al diritto di presentare domande prima dell'assemblea *ex art. 127-ter TUF* (da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 49/2019 ⁽⁷⁾), sempre al fine di consentire l'esercizio del voto in modo informato e consapevole e la pienezza dell'esercizio del diritto in questione da parte dei soggetti legittimati, Consob chiarisce che (cfr. punto 8 della Comunicazione n. 3/2020):

- (a) sussiste la necessità che nell'**avviso di convocazione** sia data **notizia del termine** scelto dalla Società ai sensi del comma 1-*bis* della citata norma per la presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, vale a dire se non anteriore:
 - (i) a **5 giorni di mercato aperto** precedenti la data dell'assemblea; ovvero
 - (ii) alla *record date* indicata nell'avviso di convocazione (i.e. **7 giorni di mercato aperto**), qualora tale avviso preveda che la Società fornisca una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea;
- (b) occorre altresì individuare accorgimenti per contemperare l'interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato.

Al riguardo Consob precisa che, **una delle opzioni possibili** è prevedere per la **presentazione delle domande** il citato **termine di 7 giorni** di mercato aperto prima dell'assemblea, valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della Società per rispondere (almeno due giorni prima dell'assemblea sempre *ex art. 127-ter, c. 1-bis, TUF*), così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega.

Precisazioni circa la sollecitazione delle deleghe di voto

Quanto alla sollecitazione delle deleghe di voto *ex artt. 136 e ss. TUF e 135 e ss. Regolamento Emittenti*, Consob sottolinea come resti ferma la possibilità di avvalersi di tale strumento anche nell'ipotesi in cui le società decidano di consentire l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato (cfr. punto 9 della Comunicazione n. 3/2020). In tal caso:

- (a) per l'espressione del voto le **deleghe** raccolte nell'ambito della sollecitazione **dovranno essere conferite al rappresentante designato** dalla Società a titolo di subdelega *ex art. 135-novies TUF*;
- (b) resta tuttavia **ferma la responsabilità del promotore** della sollecitazione di:
 - (i) raccogliere i moduli di delega e
 - (ii) prestare particolare attenzione alla loro predisposizione e verificare la loro completezza, tenendo a mente anche le raccomandazioni fornite da Consob circa la necessità che le istruzioni di voto siano puntuali;
- (c) **non trovano applicazione** le disposizioni che consentono al

⁽⁷⁾ Cfr. il Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 ("Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti").

promotore - nei casi indicati *ex artt.* 137, c. 3 e 138, c. 4, Regolamento Emittenti - di esercitare il **voto in modo difforme** da quello proposto, anche ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato ⁽⁸⁾;

- (d) l'**avviso** e il **prospetto** pubblicati *ex art.* 136, c. 1 e 3, Regolamento Emittenti dovranno **chiarire le specifiche modalità** di svolgimento della sollecitazione di deleghe.

3. Conclusioni

Le assemblee di bilancio (che potranno tenersi entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, *i.e.* entro il 30 giugno) nonché, in ogni caso, qualsiasi altra assemblea ordinaria o straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020, potranno svolgersi:

1. **senza consentire di intervenire fisicamente in assemblea**, vale a dire, previa verifica della disponibilità di *software* che supportino tale scelta, consentendo la partecipazione (oltre che dei componenti degli organi sociali e del segretario o del notaio, anche) dei soggetti cui spetta il diritto di voto, **esclusivamente in teleconferenza e/o in videoconferenza**:
 - **personalmente**, purché (come di consueto quando si utilizzano simili mezzi di telecomunicazione) sia possibile identificare i soggetti cui spetta il diritto di voto, sussistano i requisiti per la sicurezza delle comunicazioni in conformità alla corrente normativa in materia e sia possibile scambiare documentazione, consentire interventi e rendere chiarimenti; e/o
 - per il **tramite del rappresentante designato** anch'egli collegato in tele o video conferenza; si rammenta che tale ultima modalità di partecipazione **potrà anche essere quella esclusiva**;
2. **consentendo la partecipazione** dei soggetti cui spetta il diritto di voto **esclusivamente** per il tramite del **rappresentante designato** mediante l'**intervento fisico** in assemblea solo di quest'ultimo, eventualmente insieme ai soggetti incaricati dal Presidente per l'identificazione dei partecipanti e la rilevazione delle votazioni;
3. **consentendo** di intervenire fisicamente in assemblea (oltre che al rappresentante designato e ai soggetti incaricati dal Presidente per l'identificazione dei partecipanti e la rilevazione delle votazioni) **anche ai soggetti cui spetta il diritto di voto** (si rammenta, a tal proposito, che la Comunicazione 3/2020 richiama gli emittenti con azioni quotate ad adoperarsi affinché siano adottati **almeno uno degli strumenti di partecipazione e voto a distanza** contemplati dall'art. 106 del Decreto).

Resta inteso che (i) in tutte le ipotesi menzionate sopra il segretario (o il notaio) deve sempre essere presente nel luogo di convocazione; (ii) in tutte le ipotesi menzionate sopra, inoltre, potrà essere adottato anche il voto in via elettronica o per corrispondenza; (iii) nell'ipotesi *sub* 2

⁽⁸⁾ Vale a dire nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

l'intervento di amministratori e sindaci potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso saranno presenti nel luogo di convocazione esclusivamente il segretario (o il notaio), il rappresentante designato e, ove nominati dal Presidente, gli ausiliari; (iv) le ipotesi *sub* 2 e 3 potranno essere adottate solo **a condizione che** sia individuato un luogo di convocazione che abbia caratteristiche tali da permettere la partecipazione di tutti i soggetti interessati, garantendo le misure di sicurezza sanitarie imposte dalla situazione di emergenza esistente alla data dell'assemblea.

Al riguardo si rinvia, *mutatis mutandis*, al *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 14 marzo 2020 richiamato dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DPCM 10 aprile 2020. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, e ferma la necessità di una valutazione caso per caso, occorrerà tra l'altro:

- la preventiva igienizzazione dei luoghi;
- l'adozione di presidi per garantire la distanza di sicurezza tra i partecipanti;
- la disponibilità di presidi sanitari quali mascherine, guanti e disinfettanti;
- subordinare l'accesso alla verifica che i partecipanti non abbiano sintomi riconducibili al COVID-19 (quali, ad es. alterazioni della temperatura corporea), nel rispetto della *privacy* ⁽⁹⁾;
- la presenza di un presidio medico.

Resta altresì inteso che, al fine di evitare contestazioni circa il diritto a intervenire in assemblea e/o ottenere i chiarimenti richiesti ovvero ancora in merito alle proposte di deliberazione, **occorrerà affinare, a seconda del caso, gli avvisi di convocazione e le relazioni illustrative** predisposte a norma dell'art. 125-ter del TUF **caso per caso** alla luce delle **misure emergenziali** qui brevemente illustrate, tenuto conto della **prassi** di ogni Società interessata, **rivedendo anche quelle eventualmente già pubblicate.**

Inoltre, qualora si utilizzi il **rappresentante designato** come **modalità esclusiva** di partecipazione da parte dei soci, **occorrerà aggiornare costantemente il relativo modulo di delega** e verificare che tutte le proposte di delibera presentate – in particolare, successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione – siano correttamente declinate nel medesimo modulo.

⁽⁹⁾ A tal fine, occorrerà adottare uno specifico protocollo per la protezione dei dati sensibili raccolti in occasione del controllo.



Focus Team Capital Markets

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *capital markets*.

Massimiliano Danusso

Bancario e Finanziario

Antonio La Porta

Bancario e Finanziario

Barbara Napolitano

Societario

Silvia Romanelli

Societario

Gianfranco Veneziano

Societario

Federico Vezzani

Regolamentare

Francesca Marchetti

Bancario e Finanziario

Ettore Frustaci

Bancario e Finanziario

Ilaria Parrilla

Bancario e Finanziario

Vittoria Giustiniani

Societario

Carlo Montagna

Societario

Alessandra Piersimoni

Societario

Alberto Saravalle

Societario

Federico Vermicelli

Societario

Mauro Cusmai

Societario

Elisabetta Bellini

Societario

Federica Munno

Societario

Riccardo Salerno

Societario